

Parere n. 171 del 05/06/2008

PREC 168/08/S

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla ECOSTUDIO s.r.l. - incarico di progettazione relativo ai lavori di "Attuazione piani di bacino - interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico nel tratto urbano del torrente Le timbro - 2° stralcio". S.A. Comune di Savona.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 23.10.2007 il Comune di Savona ha bandito l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettuale, direzione lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativa al secondo stralcio dei lavori indicati in oggetto. Nell'ambito delle attività professionali oggetto dell'affidamento è prevista, tra l'altro, la redazione della relazione archeologica.

In data 29 febbraio 2008 è pervenuta a questa Autorità l'istanza di parere in oggetto, con la quale la società di ingegneria ECOSTUDIO s.r.l. contesta la correttezza della procedura di gara di che trattasi, in relazione all'ammissione alla stessa del 1° e del 2° concorrente in graduatoria che non hanno dichiarato di voler subappaltare le attività inerenti la relazione archeologica, né hanno previsto all'interno dei rispettivi gruppi di lavoro la presenza della figura professionale dell'archeologo, unico soggetto, a parere dell'istante, dotato della competenza per effettuare detta relazione specialistica.

L'istante precisa, inoltre, di aver inoltrato alla S.A. specifica richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di subappaltare l'attività di redazione della relazione archeologica ovvero se fosse necessario comprendere nel raggruppamento la figura dell'archeologo. Al quesito la S.A. ha replicato di ritenere subappaltabile la relazione archeologica in considerazione della specificità della professionalità.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante, nel rappresentare la correttezza del proprio operato, ha trasmesso la nota dell'associazione temporanea di professionisti, affidataria dell'incarico, nel quale si evidenzia che la figura dell'archeologo non è riconosciuta nell'attuale ordinamento delle professioni e che la relazione archeologica verrà pertanto elaborata dai professionisti costituenti l'ATP, eventualmente coadiuvati da un soggetto esperto in archeologia incardinato nella struttura degli studi formanti l'ATP.

La S.A. ha, inoltre, fatto presente che il sito oggetto dei lavori non interessa aree archeologiche né risulta sottoposto a vincolo archeologico. La richiesta della relazione archeologica è stata effettuata in quanto, nell'esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio, si è verificato il rinvenimento di strutture medievali.

Al fine di prevenire ulteriori evenienze analoghe, l'Ufficio tecnico comunale ha ritenuto di chiedere la redazione della citata relazione.

Ritenuto in diritto

Per la soluzione della questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità si deve evidenziare che la disciplina di gara prevedeva:

- all'articolo 4 - contenuti del progetto, del disciplinare di incarico, lettera a) progetto definitivo, "tale livello progettuale dovrà individuare compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni. In particolare si

segnalano le autorizzazioni relative alla Pianificazione di Bacino, alla tutela archeologica, ambientale e monumentale. Esso si dovrà comporre degli elaborati grafici, contrattuali ed amministrativi necessari per quanto sopra.

In particolare si evidenzia che il progetto dovrà essere corredato di apposita relazione geologica-geotecnica (come previsto nell'art. 25 del d.P.R. 554/1999) ed archeologica”;

- al punto 2.1 lett. c), del disciplinare di gara, dichiarazione dell'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive specializzazioni professionali.

Si precisa, inoltre, che la documentazione di gara non richiedeva la presenza della figura professionale dell'archeologo.

Al riguardo, giova specificare che, nell'attuale ordinamento, non esiste una disciplina giuridica della professione di archeologo e di un suo albo professionale.

Pertanto, nelle fattispecie, come quella in esame (si richiama quanto rappresentato dalla S.A. "il sito non interessa aree archeologiche né risulta sottoposto a vincolo archeologico") per le quali non ricorre la disciplina di cui agli articoli 95 e 96 del d. Lgs. n. 163/2006, che regolano la verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progettazione preliminare e la relativa procedura di verifica, e che prevedono l'istituzione, non ancora realizzata, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un apposito elenco dei dipartimenti archeologici universitari e dei soggetti qualificati in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia, non sussistono obblighi a carico della stazione appaltante di prevedere la figura dell'archeologo.

Si richiama il parere reso dal Consiglio di Stato in data 13.03.2006 sulla schema di regolamento ministeriale recante la disciplina dei criteri di funzionamento del citato elenco, nel quale vengono evidenziati gli effetti "solo dichiarativi" ma che "costituirà una raccolta completa - di fatto l'unica esistente e certamente l'unica prevista nel nostro ordinamento - degli istituti e dei soggetti con una particolare qualificazione nel campo dell'archeologia".

La fattispecie si deve dunque esaminare sulla base della disciplina di gara e della normativa di settore vigente.

In ossequio al citato punto 2.1 lett. c), del disciplinare di gara, il concorrente è tenuto a dichiarare l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive specializzazioni professionali.

Ovviamente, le diverse attività componenti l'incarico di progettazione devono rispondere agli ambiti ed alle riserve di competenza riconosciuti dai rispettivi ordinamenti professionali agli ingegneri, agli architetti, ai geologi.

Atteso il divieto di modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, ex articolo 37, comma 9, del d. Lgs. n. 163/2006, la composizione del raggruppamento deve prevedere tutte le figure professionali dotate della competenza all'espletamento delle diverse attività dedotte nell'incarico di progettazione.

Pertanto, nel caso in esame, la S.A. deve verificare, in capo ai concorrenti alla procedura di che trattasi, il rispetto di quanto sopra riportato.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, in applicazione dell'articolo 37, comma 9, del d. Lgs. n. 163/2006, i raggruppamenti temporanei di professionisti devono prevedere al loro interno tutte le figure professionali dotate della competenza all'espletamento delle diverse attività dedotte nell'incarico di progettazione.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data: 13/06/2008